

Spett.le
FIEG
Federazione Italiana Editori Giornali

Alla cortese attenzione del
Direttore Generale
Preg.mo dott. Fabrizio Carotti

Roma, 23 gennaio 2018

Oggetto: orari apertura rivendite e modifiche normative

Preg.mo dott. Carotti,

in relazione a quanto in oggetto siamo con la presente a portare alla Vostra cortese attenzione una circostanza riguardante diversi nostri associati e meritevole a nostro avviso di una certa attenzione da parte di tutti gli attori della filiera. Alcuni Distributori Locali ci segnalano infatti che sta diventando sempre più frequente l'opposizione del rifiuto all'apertura domenicale o festiva da parte delle rivendite servite. A supporto di tale rifiuto viene portata la lettera della legge 96/2017 che liberalizza, a loro dire, orari e periodi di chiusura dei punti vendita.

Ci permettiamo di ricostruire, dal nostro punto di vista, quale dovrebbe essere la situazione normativa vigente, nella speranza di condividere anche il Vostro parere sul tema.

Parrebbe, per orientamento comune delle Conferenze Stato-Regioni, a partire almeno dal 2002, che alle edicole non si applichi il dlgs n.114 del 31/03/1998 art.10, essendo a carico del Sindaco la determinazione dell'orario minimo di vendita. Stando alla lettera dell'Accordo Nazionale per la Vendita di pubblicazioni Quotidiane e Periodiche siglato dagli Editori e dalle OO.SS. dei rivenditori nel 2005, tale orario minimo viene quantificato in 12 ore giornaliere nei giorni feriali ed almeno sino alle ore 13:00 la domenica. Tale indirizzo è stato applicato fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n.96 del 21/06/2017 che, all'art.64 bis, contiene la seguente disposizione:

«4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita».

Vero è che tale norma parrebbe lasciare le mani libere al punto vendita di decidere quando e se aprire, ma appare altrettanto vero che la norma si inserisce nel quadro di una *ratio* volta ad estendere le funzioni dei punti vendita tradizionali più che a restringerle (nello stesso articolo è inserita una facoltà, a favore delle edicole, di un'estensione delle categorie merceologiche, dei servizi erogati ecc.). A nostro avviso, quindi, anche quanto attiene agli orari di vendita dovrebbe essere interpretato in un'ottica che lasci la possibilità al rivenditore di allargare, qualora lo desideri, gli orari di apertura, piuttosto che a contrarli o ad operare chiusure festive indiscriminate.

Tali comportamenti, infatti, si traducono in molti casi in una effettiva limitazione alla libertà, costituzionalmente sancita, di circolazione dell'informazione, oltre a creare un danno economico che da valle si propaga a monte lungo tutta la filiera.

Segnaliamo inoltre che la gestione di aperture e chiusure "a macchia di leopardo" comporta per i nostri Associati una grave difficoltà nella previsione dell'andamento delle vendite e quindi nella preparazione di piani diffusionali adeguati alle effettive esigenze della rete vendita, amplificando in questo modo il danno economico di cui al precedente capoverso.

Indipendentemente da questi argomenti, che comunque ci preme portare alla Vostra attenzione, rimane tuttavia il fatto che, ad oggi, la Conferenza Unificata Stato-Regioni, non ci risulta aver normato sul punto e che, quindi, tali "criteri omogenei per la liberalizzazione" di orari e periodi di chiusura non siano stati individuati. Si è creato dunque un vuoto che necessiterebbe di essere colmato con urgenza, se non a livello normativo stante la fine della corrente legislatura, almeno da accordi con le OO.SS. dei rivenditori.

In attesa di un cortese riscontro, ci è gradita l'occasione per porre i migliori saluti.

ANADIS
Associazione Nazionale Distributori Stampa